

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA

STATUTO

Adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.91 e n. 42 del 15.11.1991, nonché modificato con deliberazione n. 03 del 07.03.95 e con delib. C.C. n. 46 del 25.11.05 e **n. 51 del 12.12.05**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 IL COMUNE

La comunità di Brignano Gera d'Adda, ordinata nel Comune omonimo, è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi Statali e Regionali.

ART.2. FINALITÀ'

Il Comune, richiamandosi ai principi di democrazia, solidarietà e partecipazione, rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, creando per tutti pari condizioni e possibilità di realizzazione personale e collettiva, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche e amministrative. Riconoscendo ed affermando i valori della pace, del diritto alla libertà individuale e di coscienza, del pieno rispetto della persona umana, del diritto all'autodeterminazione dei popoli e della pari dignità di tutti gli uomini, il Comune vi ispira la propria azione sociale e politica.

ART. 3 TUTELA DELLA SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute come bene primario di tutti i cittadini, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dei luoghi, dell'ambiente naturale e del posto di lavoro. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di prevenzione sanitaria e di assistenza sociale, con speciale riferimento alle categorie più deboli.

ART.4 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

Il Comune , nell'ambito delle proprie competenze di legge, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente , attua piani per la difesa del suolo e sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di calamità.

ART.5. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

Il Comune promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali degli impianti produttivi e commerciali e di recupero del patrimonio edilizio esistente.Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.Il territorio sede di importanti beni architettonici, storici ed artistici. Il Comune tutela tale patrimonio e ne favorisce il pieno godimento da parte della collettività

ART.6.PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE SPORTIVE E DI VOLONTARIATO

Il Comune garantisce l'attuazione del diritto allo studio; promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di costume e di tradizioni locali; incoraggia e favorisce le attività sportive e ricreative.Per il raggiungimento di tali finalità il Comune sostiene e promuove l'istituzione di enti, organismi ed associazioni di volontariato, culturali, ricreative e sportive. Promuove, inoltre la creazione di idonee strutture servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, alle associazioni e agli enti ai sensi della normativa vigente.Il modo di utilizzo delle strutture ,dei servizi ed impianti, nonché del concorso economico dei singoli e degli associati saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART.7. SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune coordina le attività produttive, agricole e commerciali.Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione, favorisce il corretto e razionale sfruttamento agricolo del suolo.Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi statali, regionali e comunali ,il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ART.8. PARTECIPAZIONE - DECENTRAMENTO - COOPERAZIONE

Il Comune realizza la propria autonomia favorendo la effettiva partecipazione di tutti i cittadini e loro aggregazioni all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione.

Riconosce che presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.Persegue una politica di gestione consortile dei servizi comunali, e ciò allo scopo di pervenire anche alla unione dei Comuni vicini ai sensi e per gli effetti dell'art.26 della L.142/90.

ART.9. SERVIZI PUBBLICI

Il Comune gestisce i servizi pubblici in modo da assicurare economicità e qualità per il miglior utilizzo degli stessi da parte della collettività. Le forme di gestione sono determinate secondo la Legge ed il presente Statuto.

ART.10. GONFALONE E STEMMA

Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 11 ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12 CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, economico, sociale, culturale e di programmazione, nei vari settori e servizi del Comune e ne controlla l'attuazione.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri.

L'attività del Consiglio comunale è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 13 IL CONSIGLIERE COMUNALE

Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fa parte. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio è dichiarato decaduto. Le sessioni ordinarie si tengono dal primo gennaio al trenta giugno e, dal primo settembre al trentun dicembre di ciascun anno. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART.14 POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

Il consigliere comunale esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende, Enti ed istituzioni da esso dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

Per il computo dei quorum previsti dall'art.45 commi 2 e 4 della Legge 8 giugno 1990 n.142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune ivi compreso il Sindaco.

Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 15 CONSIGLIERE ANZIANO

E' consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Il consigliere anziano partecipa alle manifestazioni pubbliche assieme agli altri rappresentanti dell'Amministrazione. Può essere delegato dal Sindaco per lo svolgimento di particolari compiti e specifiche funzioni espressamente individuate.

ART.16. GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di Regolamento. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonei supporti compatibilmente con le strutture comunali esistenti. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal Regolamento.

ART.17 PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale si procede:

- alla convalida degli eletti ;
- alla comunicazione della costituzione dei gruppi consiliari;
- alla comunicazione dei nominativi dei capigruppo.

La seduta è pubblica e ad essa partecipano i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

Espletate le dette operazioni, il Sindaco dà lettura della proposta di indirizzi generali di governo del Comune e comunica la nomina del Vicesindaco e degli assessori, aprendo il dibattito.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo nonché gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende istituzioni e fondazioni.

La mancata approvazione degli indirizzi non determina le dimissioni del Sindaco e della Giunta , fatta salva la mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 31.

ART. 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante notificazione ai consiglieri dell'avviso contenente la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è convocato in via straordinaria, nonché d'urgenza:

- a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri;
c) su richiesta del revisore dei conti nei casi di gravità di cui al comma 7 dell'art. 57 della L.n. 142/90;
Nel caso di cui alle lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e con inserimento nell'ordine del giorno delle questioni evidenziate nella stessa.

ART. 19 ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco , secondo le norme del Regolamento.

ART. 20 PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Esse si svolgono nella apposita sala delle adunanze o , in occasioni particolari, in altro luogo idoneo su proposta della Giunta Municipale. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta. Delle sedute del Consiglio Comunale viene dato avviso alla cittadinanza nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio.

Per la trattazione di particolari argomenti , il Consiglio può richiedere l'intervento di esperti e soggetti qualificati, nonché di responsabili dei servizi comunali.

ART. 21 VOTAZIONI

Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle sedute consiliari sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

ART. 22 COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

All'inizio di ogni tornata amministrativa il Consiglio Comunale, al fine di allargare la partecipazione, istituisce, oltre alle commissioni previste per legge, commissioni comunali consultive. Le commissioni hanno compito di supporto dell'attività del Consiglio e della Giunta, senza potere deliberativo. In queste commissioni possono essere eletti anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.

Il regolamento stabilisce gli ambiti e le competenze e il numero dei componenti le commissioni, assicurando nelle stesse la presenza della minoranza consiliare almeno secondo la percentuale di rappresentanza nel Consiglio Comunale, nonché la presenza di non più di due terzi dei componenti dello stesso sesso.

Il Sindaco, gli assessori e i capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

ART. 23 COMMISSIONI D'INCHIESTA

Il Consiglio Comunale nel proprio seno può istituire Commissioni speciali, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri eletti, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune. La deliberazione di cui al comma

precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

ART.24. REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni comunali consultive sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento medesimo.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

ART.25 NOMINA E COMPOSIZIONE

Il Sindaco nomina con proprio provvedimento i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco, favorendo la presenza di entrambi i sessi.

La Giunta Comunale dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori massimo di 6 (sei).

Possono essere nominati assessori, e per un numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e purché siano scelti tra soggetti competenti e capaci nella materia specifica del ramo dell'amministrazione cui vengono preposti. Essi partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta appena successiva.

ART. 26 COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune e collabora con il Sindaco nell'amministrazione. Essa opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio Comunale, e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Impronta il proprio lavoro ai principi della trasparenza e della efficienza. Riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 27 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

L'attività della Giunta è collegiale. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale raggruppati per settori omogenei.

Gli assessori rispondono direttamente al Sindaco. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

Le attribuzioni e competenze dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco nel provvedimento di nomina.

Il sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva, le eventuali modifiche.

L'atto di nomina e di revoca del Vicesindaco e degli assessori è pubblicato mediante affissione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale.

ART. 28 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco il quale ne stabilisce gli argomenti.

La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Per particolari argomenti la Giunta può richiedere l'intervento di esperti, funzionari e responsabili comunali.

Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

ART. 29 IL VICESINDACO

Il Sindaco nomina il Vicesindaco fra gli assessori eletti alla carica di consigliere comunale.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni per il caso di assenza, impedimento o particolare necessità, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano i poteri e le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 30 INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e quelle di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco e degli assessori.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Le disposizioni di cui al secondo e quarto comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della L. 25.03.93 n. 81.

ART. 31 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano automaticamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 32 ELEZIONE E FUNZIONI

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale e rappresenta il Comune. Il Sindaco è eletto dai cittadini del Comune a suffragio universale diretto secondo le disposizioni adottate dalla legge ed è membro del Consiglio. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge. Funzioni sindacali possono essere delegate a uno o più assessori anche nell'atto formale di nomina.

ART. 33 COMPETENZE

Il Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione comunale ha le competenze previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Esercita le funzioni a lui attribuite o delegate dallo stato e dalla regione.

Inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e la data dell'adunanza, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento consiliare;
- b) assicura l'unità di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
- c) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti, secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
- d) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie; per le azioni ordinarie e per resistere in giudizio provvede con apposita e preventiva deliberazione di Giunta.
- e) provvede a far rispettare i regolamenti ed i provvedimenti applicando le sanzioni;
- f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune riferendone al Consiglio;
- g) indice i referendum deliberati dal Consiglio Comunale;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, fondazioni, aziende ed istituzioni;
- i) rilascia attestati di notorietà pubblica e certificazioni di legge anche attraverso delega ai funzionari e dipendenti comunali;
- l) promuove e conclude gli accordi di programma;
- m) stipula i contratti del Comune in mancanza o impedimento della figura del dirigente;
- n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- o) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza, nei casi previsti dal regolamento di disciplina del personale.

ART. 34 INCARICHI SPECIALI

Per lo svolgimento di particolari atti e per la trattazione di specifici argomenti o affari determinati, il Sindaco può avvalersi anche dei consiglieri comunali a cui conferisce per iscritto l'apposito incarico, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta appena successiva.

Dell'incarico viene dato avviso anche mediante affissione del provvedimento all'albo pretorio comunale, per 15 giorni consecutivi.

TITOLO III

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 35 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune promuove la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi ,iniziative culturali e ricreative,mense scolastiche e simili.

Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitato di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

ART.36 CONSULTAZIONI

Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate.

Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

Il Comune può consultare ,su propria iniziativa o su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi , le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali in occasione della stesura del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

ART.37 DIRITTO DI ISTANZE,PETIZIONI,INTERROGAZIONI E PROPOSTE

I cittadini ,singoli o associati,possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni,interrogazioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Alle stesse viene data risposta scritta nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento.

Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.

Le libere forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle forme previste dal presente Statuto.

ART.38 DIRITTO D' INIZIATIVA

L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la

presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, in articoli o in uno schema di deliberazione. La proposta deve essere sottoscritta in calce da almeno 200 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Sono escluse dall'esercizio d'iniziativa le seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- b) tributi locali e tariffe;
- c) designazioni e nomine.

Il regolamento di cui all'art. 46 del presente Statuto disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

ART. 39 PROCEDURA PER L' APPROVAZIONE

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione motivata congruamente, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla presentazione del progetto d'iniziativa popolare e, nel caso positivo, assegna il citato progetto alla Commissione consultiva competente per la materia che presenta una sua relazione al Sindaco entro trenta giorni dall'assegnazione.

Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale per l'esame della proposta di iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

ART.40 REFERENDUM CONSULTIVO

E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

Hanno diritto di partecipare al Referendum i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età alla data della consultazione. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
- b) tributi locali e tariffe;
- c) designazioni e nomine.

Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno 400 cittadini aventi compiuto il 16° anno di età.

Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento della richiesta e le modalità organizzative della consultazione.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto altrimenti è dichiarato respinto.

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

La proposta referendaria respinta non può essere ripresentata se non dopo il decorso di 2 anni dalla data della consultazione.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 41 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi o superindividuali.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati.

ART.42 COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Comune, gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 43 PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Tutti gli atti e i documenti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone.

Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, e del "Bollettino Ufficiale" della Regione, lo Statuto e i Regolamenti comunali.

ART.44 DIRITTO DI ACCESSO

Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti dipendenti nei giorni ed orari stabiliti dalla Giunta Municipale. I cittadini, singoli od associati possono chiedere, con domanda scritta inoltrata al Sindaco, copie degli atti e dei provvedimenti, previo pagamento dei costi di duplicazione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rilascio dei duplicati avverrà entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

ART.45 ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

E' istituito l'ufficio del Difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini a garanzia e tutela dei loro diritti individuali e collettivi.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

Il difensore civico dura in carica 4 anni. Esso rimane comunque in carica fino alla elezione del successore.

Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo. Fra tali cause rientra anche l'appartenenza alla sezione del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del comune. Il difensore civico può rendere pubblici risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

ART. 46 MEZZI E PREROGATIVE

L'ufficio del difensore civico ha sede presso i locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Il difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne denuncia all'autorità giudiziaria.

Deve sospendere ogni intervento quando sul fatto sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

ART. 47 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal consiglio nella seduta primaverile e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio, mediante deposito dell'atto presso la Segreteria Comunale. Il Sindaco provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

ART. 48 INDENNITA' DI FUNZIONE

Al difensore civico spetta una indennità di funzione pari ad un quarto di quella prevista per il Sindaco.

ART.49 CONVENZIONI PER DIFENSORE CIVICO

Per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico l'Amministrazione Comunale può promuovere convenzioni con i Comuni vicini ai sensi dell'art.24 della legge n.142/90.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART.50 FORME DI GESTIONE

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile e culturale della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il Comune gestisce servizi pubblici nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e con le seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, favorendo cooperative ed associazioni di volontariato;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di consorzio ai sensi della legge 21.5.1981 n. 240.

ART.51 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum dal quale risultino la specifica esperienza e professionalità del candidato e l'accettazione sottoscritta della candidatura.

Nella disciplina delle istituzioni, il Comune prevede la possibilità di, accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di imparzialità, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Il revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E FORME ASSOCIATIVE

ART.52 FORME DI COLLABORAZIONE. CONVENZIONI

Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale civile e culturale della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 53 CONSORZI

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste dall'art. 25 della L.n.142/90. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 54 UNIONE di COMUNI

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può promuovere la costituzione nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 55 ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Per tutto quanto non espressamente citato nei commi precedenti, si fa riferimento all'art. 27 della legge n. 142/90.

TITOLLO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 56 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di imparzialità e giustizia, di partecipazione, di decentramento di separazione tra atti e compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi elettivi, e, compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, di competenza del Segretario e dei responsabili dei servizi, secondo quanto stabilito nei regolamenti. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Consiglio Comunale istituisce e disciplina aree funzionali, dipartimenti, servizi all'uopo idonei a realizzare i principi sopra indicati.

CAPO I

ART. 57 UFFICI

L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 58 PERSONALE

I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2 lett. c), della legge 8 giugno 1990 n.142. Lo stato giuridico e il trattamento economico del

personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali. Il regolamento del personale disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi di attività e responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, nonché le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e i predetti dirigenti;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art.51, comma 7, della legge 8.6.90 n.142.

Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

CAPO II

RESPONSABILI DEGLI UFFICI

ART. 59 DIRIGENZA

Sono organi burocratici del Comune il Segretario Comunale, il Vicesegretario ed i responsabili dei servizi.

I provvedimenti da loro emessi hanno la forma della determinazione .

Ferme restando le competenze di legge, la determinazione viene assunta in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa formale istruttoria ed assunzione del parere di cui all'art. 53 - 1° comma- L. 142/90.

L'originale della determinazione è raccolto in apposito registro annuale presso il servizio di segreteria, numerato secondo l'ordine cronologico di emissione e pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, con la contestuale comunicazione al Sindaco ed ai capigruppo a cura del Segretario Comunale.

La determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.

I dirigenti sono responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

La Giunta Comunale con deliberazione motivata, può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, i posti vacanti dei responsabili apicali dei servizi o degli uffici. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata competenza, esperienza e qualificazione professionale, comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha la durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. L'assunzione è disposta mediante concorso per titoli e colloquio.

I dirigenti ed i responsabili esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti ed i responsabili comunali dall'ordinamento, dal presente Statuto e dei regolamenti ivi comprese quelle sulla responsabilità e sull'incompatibilità.

ART. 60 SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51 della legge n. 142/90, sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi. Cura l'attuazione dei provvedimenti dell'amministrazione ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale curandone i verbali. Esercita tutte le altre attribuzioni, compiti e funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Può rogare le convenzioni, i contratti e gli atti di acquisto e di alienazione a cui non partecipa come rappresentante dell'amministrazione.

ART. 61 VICESEGRETARIO

E' istituita la figura del Vicesegretario come previsto dall'art. 52, 4 comma, della legge n. 142/90, nei modi e ruoli indicati dal regolamento organico del personale.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 62 DEMANIO E PATRIMONIO

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni.

ART. 63 CONTRATTI

La stipula dei contratti è preceduta da apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'art. 56 della legge 142/90. Le competenze del Consiglio o della Giunta o della Dirigenza Comunale sono determinate dalla normativa in vigore e attuate dai regolamenti.

ART. 64 CONTABILITA' E BILANCIO

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Alla gestione del bilancio provvedono il Sindaco e la Giunta comunale anche a mezzo dell'Assessore competente, il segretario comunale e i dirigenti secondo le rispettive competenze.

I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto

consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il loro conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 65 CONTROLLO DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

La Giunta comunale, dispone sistematicamente rilevazioni contabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione. A tal fine l'assessore competente, il dirigente o responsabile del servizio e il segretario comunale, verificano la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale anche in riferimento al bilancio pluriennale. In conseguenza, i citati incaricati relazionano con osservazioni rilievi e proposte alla Giunta Municipale. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

ART. 66 REVISORE DEL CONTO

Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. Per quanto non direttamente qui espresso si fa riferimento art. 57 legge 8.6.90 n.142.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 67 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett.a della legge 8 giugno 1990 n.142 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, conseguente l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art.47 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n.142; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 68 ORDINANZE

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative statutarie e regolamentari.

Le ordinanze di cui al comma precedente e di rilevanza esterna devono essere pubblicate per 15 giorni all'albo comunale.

Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art.38 della legge 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

In caso di impedimento o assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario, Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

ART. 69 VIGILANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune esercita i poteri di indirizzo e di sorveglianza su tutti gli enti , associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi e aziende che costituisce o a cui partecipa con i propri rappresentanti , anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Ai dipendenti degli enti, associazioni ed istituzioni di cui sopra si applicano le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali, anche per quanto riguarda la responsabilità e l'incompatibilità.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 70 REVISIONE DELLO STATUTO

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art.4 comma 3 della legge n.142 dell'8.6.90.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.